Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE; ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE; ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

Seduta del 18 maggio 2010

Ore 9,20

Presenti: Federico Bartoletti (Presidente) – Maria Luisa Berti – Denise Bronzetti – Gian Carlo Capicchioni – Silvia Cecchetti – Massimo Cenci – Ivan Foschi – Marco Gatti – Roberto Giorgetti – Teodoro Lonfernini – Stefano Macina – Daniela Marchetti – Pier Marino Mularoni – Vanessa Muratori – Stefano Palmieri – Nicola Selva – Angela Venturini

Sono altresì presenti: il Segretario di Stato alle Finanze Pasquale Valentini – Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli – il Consigliere Giuseppe Maria Morganti – il Consigliere Claudio Felici
(verbalizzante: Marina Marfori)

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei membri, dichiara valida la seduta

- Seduta pubblica -

1 - Comunicazioni

Non essendoci obiezioni, il verbale della seduta del 4-5 marzo 2010 si intende approvato

Su richiesta del Presidente, viene anticipato il comma 3, in quanto il presentatore della mozione di cui al comma 2 non è ancora intervenuto

La Commissione approva

3 – Mozione presentata dai Consiglieri Iro Belluzzi e Claudio Felici per conoscere lo stato di rapporti tra Banca Centrale e Banca d'Italia, nonché lo stato di attuazione del memorandum teso a superare le difficoltà dei pagamenti interbancari

Il Consigliere Claudio Felici dà lettura della mozione di cui al comma in oggetto e la illustra

In sede di dibattito interviene il Segretario di Stato per le Finanze Pasquale Valentini

Intervengono altresì i Consiglieri: Denise Bronzetti – Pier Marino Mularoni, il,quale suggerisce di far scaturire un Ordine del Giorno dalla mozione in oggetto – Roberto Giorgetti – Ivan Foschi

In sede di replica interviene il Consigliere Claudio Felici, il quale anticipa la presentazione di un ordine del Giorno conclusivo connesso alla mozione d cui al comma in oggetto
Replica del Segretario di Stato alle Finanze Pasquale Valentini
In sede di conclusioni il Consigliere Claudio Felici dà lettura di un Ordine del Giorno presentato insieme al Consigliere Denise Bronzetti **(v. All.n.1)**
Il Consigliere Claudio Felici dà nuovamente lettura del testo, alla luce di un confronto con la maggioranza **(v. All.n.2)**
In sede di dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri: Roberto Giorgetti – Silvia Cecchetti – Pier Marino Mularoni
La Commissione approva all'unanimità l'Ordine del Giorno in oggetto

2 – Mozione presentata dai Consiglieri Giuseppe Maria Morganti e Mirko Tomassoni sulla posizione del Governo in merito alle vicende riguardanti il Gruppo Delta – Cassa di Risparmio
Il Consigliere Giuseppe M. Morganti dà lettura del testo della mozione e la illustra
In sede di dibattito interviene il Segretario di Stato per le Finanze Pasquale Valentini
Intervengono altresì i Consiglieri: Pier Marino Mularoni – Vanessa Muratori – il Presidente Federico Bartoletti in risposta al Consigliere Muratori – Stefano Macina
Replica del Segretario di Stato per le Finanze Pasquale Valentini
In sede di replica intervengono altresì i Consiglieri: il Presidente Federico Bartoletti – Giuseppe M. Morganti, il quale presenta un Ordine del Giorno e ne dà lettura **(v. All.n.3)** – il Consigliere Vanessa Muratori
Replica del Segretario di Stato per le Finanze
In sede di dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri: Roberto Giorgetti – Vanessa Muratori – Pier Marino Mularoni – Silvia Cecchetti – Maria Luisa Berti
La Commissione con voti favorevoli 7, voti contrari 10, respinge l'Ordine del Giorno in oggetto

4 – Mozione presentata dal Consigliere Claudio Felici per conoscere i contenuti del preannunciato progetto di legge per l'istituzione di un'agenzia per lo sviluppo economico e degli investimenti ed in merito alla sua collocazione rispetto alla Camera di Commercio – Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo dell'Economia
Il Consigliere Claudio Felici dà lettura del testo della mozione e la illustra
In sede di dibattito interviene il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli
Interviene altresì il Consigliere Pier Marino Mularoni
Replica del Consigliere Claudio Felici
Replica del Segretario di Stato per l'Idustria Marco Arzilli

Ore 12.55 la seduta è sospesa

Ore 15,20

Presenti: Federico Bartoletti (Presidente) – Maria Luisa Berti – Denise Bronzetti – Gian Carlo Capicchioni – Silvia Cecchetti – Massimo Cenci – Ivan Foschi – Marco Gatti – Roberto Giorgetti – Teodoro Lonfernini – Stefano Macina – Daniela Marchetti – Pier Marino Mularoni – Vanessa Muratori – Stefano Palmieri – Nicola Selva – Angela Venturini

Sono altresì presenti: Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli – il Coordinatore alle Finanze Dott. Luca Beccari – il Coodinatore all'Industria Dott.ssa Nadia Lombardi

5 – Esame in sede referente del progetto di legge "Modifiche al Decreto-Legge 26 ottobre 2009 n. 148" (Disciplina delle attività di vigilanza e di investigazioni private) (v. All.n.4)

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli illustra il progetto di legge, presentando altresì un emendamento modificativo dell'articolo 4 **(v. All.n.5)**

In ambito di dibattito intervengono i Consiglieri: Denise Bronzetti – Vanessa Muratori; entrambi i Consiglieri propongono di rivedere il contenuto dell'articolo 3

Replica del Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli

Replicano altresì i Consiglieri: Denise Bronzetti –Vanessa Muratori

Replica del Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli

Il Presidente suggerisce di rinviare il comma in oggetto ad una prossima seduta della Commissione per un esame più accurato degli emendamenti

La Commissione, all'unanimità, concorda

6 – Esame in sede referente del progetto di legge "Disposizioni per la conoscibilità degli assetti proprietari effettivi delle Società di diritto sammarinese" (v. All.n.6)

I Consiglieri Macina, Bronzetti e Capicchioni presentano un Ordine del Giorno per non far porre in votazione gli articolati di cui ai commi 6 e 7 **(v. All.n.7)**

Il Consigliere Macina illustra l'Ordine del Giorno

Sull'Ordine del Giorno intervengono i Consiglieri: Angela Venturini – Roberto Giorgetti – Maria Luisa Berti –Teodoro Lonfernini – Ivan Foschi – Nicola Selva – Pier Marino Mularoni – Silvia Cecchetti – Massimo Cenci – Vanessa Muratori – Stefano Palmieri – Marco Gatti – Gian Carlo Capicchioni – Denise Bronzetti

Interviene il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli

Interviene il Presidente Federico Bartoletti

In sede di replica interviene il Consigliere Stefano Macina: ritira l'Ordine del Giorno e propone un nuovo testo sulla base di quello precedentemente depositato **(v. All.n.8)**
La Commissione con voti favorevoli 3, voti contrari 11, astenuti 3, respinge l'Ordine del Giorno in oggetto

Il Segretario di Stato per l'Industria ritira il nuovo testo del progetto depositato alle ore 9,30 **(v. All.n.9)** e presenta un nuovo testo contenente gli emendamenti del Governo alle ore 16,10 **(v. All.n.10)**; a questo ultimo apporta un ulteriore emendamento all'articolo 7 **(v. All.n.11)**
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Pier Marino Mularoni – Roberto Giorgetti – Silvia Cecchetti
Terminata la discussione, la Commissione passa all'esame dell'articolato
Il Presidente precisa che sarà data lettura del testo presentato dal governo alle 16,10 comprensivo dell'ulteriore emendamento presentato alle 17,45

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.1 **(v. All.n.10)**
Intervengono i Consiglieri: Silvia Cecchetti – Marco Gatti
Replica del Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli, il quale chiede di inserire la seguente precisazione a verbale: in ogni articolo che fa riferimento alla Legge sulle Società bisogna integrare con l'espressione **"e successive modifiche"**
Replica del Consigliere Silvia Cecchetti
Intervengono per chiarimenti i Consiglieri: Stefano Palmieri – Massimo Cenci
La Commissione, per alzata e seduta, approva a maggioranza l'art.1

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.2 **(v. All.n.10)**
Intervengono i Consiglieri: Silvia Cecchetti – Massimo Cenci – Marco Gatti, il quale propone una modifica
Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli concorda nel modificare il secondo comma, seconda riga, sostituendo "Banca Centrale" con "**Dipartimento Vigilanza della Banca Centrale**"
La Commissione, per alzata e seduta, approva a maggioranza l'art.2, comprensivo della modifica sopra indicata

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.3 **(v. All.n.10)**
La Commissione, per alzata e seduta, approva a maggioranza l'art.3

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.4 **(v. All.n.10)**

Intervengono i Consiglieri: Massimo Cenci – Roberto Giorgetti – Silvia Cecchetti – Pier Marino Mularoni – Maria Luisa Berti – Presidente Federico Bartoletti per chiedere chiarimenti
Intervengono per chiarimenti i Consiglieri: Massimo Cenci – Silvia Cecchetti – Maria Luisa Berti
Il Segretario di Stato per l'Industria modifica il testo, proponendo una correzione tecnica e aggiungendo alla prima riga **"diverse da quelle con azioni anonime al portatore"**
La Commissione, per alzata e seduta, approva a maggioranza l'art.4 comprensivo della modifica sopra indicata

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.5 **(v. All.n.10)**
Porpone di sostituire "comminata" con **"da parte"**
La Commissione, per alzata e seduta, approva a maggioranza l'art.5 comprensivo della modifica sopra indicata

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.6 **(v. All.n.10)**
La Commissione, per alzata e seduta, approva a maggioranza l'art.6

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.7, ulteriormente emendato **(v. All.n.10 e All.n.11)**
Intervengono i Consiglieri: Massimo Cenci (che propone una correzione al comma 2, punto 3: non "presente decreto" bensì **"presente legge"**) – Ivan Foschi
Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli accoglie l'osservazione del Consigliere foschi, il quale suggerisce di citare la "Legge sulle Società" o la "LISF" **con data e numero**, in modo che la riconducibilità sia univoca
Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli chiede di inserire come precisazione a verbale quanto detto dal Consigliere Ivan Foschi: "Con riferimento al decreto cui si demandano le modalità operative e di attuazione della presente legge, l'auspicio è che anche su tale atto venga fatto un confronto altrettanto attento, perchè esso costituisce lo strumento per verificare se la legge ha trovato una compiuta applicazione"
Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli impegna pertanto il Governo ad attivare un confronto con le forze di maggioranza e di opposizione sul decreto attuativo della legge in oggetto prima della presentazione, affinchè sia portato a conoscenza di tutti e sia possibile compiere valutazioni e osservazioni prima dell'adozione dello stesso da parte del Congresso di Stato e renderlo operativo
La Commissione, per alzata e seduta, approva a maggioranza l'art.7, comprensivo della correzione tecnica sopra indicata

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.8 **(v. All.n.10)**

La Commissione, per alzata e seduta, approva a maggioranza l'art.8

Per dichiarazioni di voto interviene il Consigliere Massimo Cenci
Replica del Segretario di Stato per l'Industria

Dopo l'approvazione articolo per articolo il progetto è sottoposto a votazione finale
La Commissione con voti favorevoli 12, astenuti 1, approva il progetto di legge in esame (v. All.n.12)

Il Presidente chiede disponibilità dei Gruppi all'abbreviazione dei tempi per la presentazione delle Relazioni: la Commissione concorda
Il termine per il deposito delle Relazioni è fissato per le ore 17.00 del 20 maggio p.v.
La Commissione, su proposta del Consigliere Angela Venturini, nomina quale Relatore unico il Consigliere Stefano Palmieri

7 – Esame in sede referente del progetto di legge "Norme per la prevenzione dell'evasione fiscale con uso di documenti falsi e previsione dell'aggravante di "Associazione a delinquere di stampo malavitoso""(v. All.n.13)
Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli illustra il progetto di legge in esame
La Commissione passa all'esame dell'articolato

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.1 **(v. All.n.13)**
Intervengono i Consiglieri: Maria Luisa Berti, la quale suggerisce la correzione di un errore materiale – Ivan Foschi
Replica del Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli
Replica del Consigliere Ivan Foschi
La Commissione, per alzata e seduta, approva a maggioranza l'art.1 comprensivo della correzione materiale

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.2 **(v. All.n.13)**
La Commissione, per alzata e seduta, approva a maggioranza l'art.2

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.3 **(v. All.n.13)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.3

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.4 **(v. All.n.13)**
Interviene il Consigliere Ivan Foschi
Replica del Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli
Interviene il Consigliere Maria Luisa Berti

La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.4

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.5, con una modifica alla prima riga: al posto di "violazione" si inserisce **"accertamento della violazione" (v. All.n.13)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva a l'art.5

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.6 **(v. All.n.13)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.6

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.7 **(v. All.n.13)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.7

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.8 **(v. All.n.13)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.8

La Commissione con voti favorevoli 11, voti contrari 0, astenuti 1, approva il progetto di legge (v. All.n.14)

Il Presidente chiede disponibilità dei Gruppi all'abbreviazione dei tempi per la presentazione delle Relazioni: la Commissione concorda
Il termine per il deposito delle Relazioni è fissato per le ore 17.00 del 20 maggio p.v.
La Commissione, su proposta del Consigliere Angela Venturini, nomina quale Relatore di maggioranza il Consigliere Maria Luisa Berti
La Commissione, su proposta del Consigliere Silvia Cecchetti, nomina quale Relatore di minoranza il Consigliere Ivan Foschi

8 – Esame in sede referente del progetto di legge "Norme sugli autotrasportatori" (v. All.n.15)
Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli illustra il progetto di legge in esame
La Commissione passa all'esame dell'articolato

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.1 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.1

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.2, con alcune correzioni di carattere tecnico **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.2 con le modifiche di cui sopra

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.3 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.3

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.4 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.4

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.5**)** con una correzione materiale **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.5

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.6 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.6

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.7, chiedendo di unire i primi due commi e correggendo l'elenco di cui al penultimo comma **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.7

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.8 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.8

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.9 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.9

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.10 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.10

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.11 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.11

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.12 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.12

Ore 19,55 la seduta è sospesa

Ore 20,35

Presenti: Federico Bartoletti (Presidente) – Maria Luisa Berti – Denise Bronzetti – Gian Carlo Capicchioni – Silvia Cecchetti – Massimo Cenci – Marco Gatti

– Roberto Giorgetti – Teodoro Lonfernini – Stefano Macina – Daniela Marchetti – Pier Marino Mularoni – Vanessa Muratori – Stefano Palmieri – Nicola Selva – Angela Venturini

Sono altresì presenti: Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli – il Dott. Massimo Ghiotti – il Coodinatore all'Industria Dott.ssa Nadia Lombardi

Prosecuzione esame dell'articolato di cui al comma 8

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.13 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.13

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.14 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.14

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.15 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.15

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.16 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.16

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.17 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.17

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.18 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.18

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.19 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.19

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.20 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.20

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.21 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.21

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.22 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.22

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.23 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.23

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.24 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.24

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.25 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.25

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.26 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.26

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.27, con le correzioni tecniche all'elenco **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.27

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.28 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.28

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.29 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.29

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.30, con una correzione tecnica **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.30

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.31, con una correzione tecnica **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.31

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.32 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.32

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.33 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.33

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.34 con una correzione tecnica **(v. All.n.15)**

La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.34

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.35, con una correzione tecnica **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.35

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.36 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.36

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.37 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.37

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.38 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.38

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.39 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.39

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.40 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.40

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.41 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.41

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.42 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.42

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.43 **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.43

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.44, con alcune correzioni tecniche **(v. All.n.15)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.44

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura di un nuovo articolo 45 **(v. All.n.16)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.45

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura del nuovo art.46 **(v. All.n.16)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.46

Dopo l'approvazione articolo per articolo il progetto è sottoposto a votazione finale.
La Commissione con voti favorevoli 14, voti contrari 0, astenuti 2, approva il progetto di legge (v. All.n.17)

Il Presidente chiede disponibilità dei Gruppi all'abbreviazione dei tempi per la presentazione delle Relazioni: la Commissione concorda
Il termine per il deposito delle Relazioni è fissato per le ore 17.00 del 20 maggio p.v.
La Commissione, su proposta del Consigliere Roberto Giorgetti, nomina quale Relatore Unico il Consigliere Daniela Marchetti

9 – Esame in sede referente del progetto di legge "Rilascio, convalida, conversione, revisione e revoca delle patenti nautiche" (v. All.n.18)
Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli, in sostituzione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, illustra il progetto in esame
La Commissione passa all'esame dell'articolato
Il Presidente precisa che ogni volta che viene sottoposto ad approvazione un articolo, si procede anche alla votazione dell'allegato in esso richiamato

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.1 **(v. All.n.18)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.1

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.2 **(v. All.n.18)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.2 comprensivo dell'allegato 4

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.3 **(v. All.n.18)**
Interviene il Consigliere Massimo Cenci che propone una correzione tecnica
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.3

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.4 **(v. All.n.18)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.4 comprensivo dell'allegato 1

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.5 **(v. All.n.18)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.5

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.6 **(v. All.n.18)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.6

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.7 **(v. All.n.18)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.7 comprensivo dell'allegato 4

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.8 **(v. All.n.18)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.8 comprensivo dell'allegato 2

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.9, con una correzione tecnica **(v. All.n.17)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.9

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.10 **(v. All.n.18)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.10

Il Segretario di Stato per l'Industria dà lettura dell'art.11 **(v. All.n.17)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.11

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.12 **(v. All.n.18)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.12

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.13 **(v. All.n.18)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.13 comprensivo dell'allegato 3

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.14 **(v. All.n.18)**
Interviene il Consigliere Vanessa Muratori
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.14

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.15 **(v. All.n.18)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.15

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.16 **(v. All.n.18)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.16

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.17 **(v. All.n.18)**

La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.17

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.18 **(v. All.n.18)**
Interviene il Consigliere Vanessa Muratori
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.18

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.19 **(v. All.n.18)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.19

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.20, con una correzione tecnica **(v. All.n.18)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.20

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.21, con alcune correzioni tecniche **(v. All.n.18)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.21

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.22 **(v. All.n.18)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.22

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.23, con alcune correzioni tecniche **(v. All.n.18)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.23

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.24 **(v. All.n.18)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.24

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.25 **(v. All.n.18)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.25 comprensivo dell'allegato 5

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.26 con una correzione tecnica **(v. All.n.18)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.26

Il Segretario di Stato per l'Industria Marco Arzilli dà lettura dell'art.27 **(v. All.n.18)**
La Commissione, all'unanimità dei votanti, approva l'art.27

La Commissione con voti favorevoli 12, voti contrari 1, astenuti 4, approva il progetto di legge (v. All.n.19)

Il Presidente chiede disponibilità dei Gruppi all'abbreviazione dei tempi per la presentazione delle Relazioni: la Commissione non concorda
Il termine per il deposito delle relazioni è fissato in 15 giorni
La Commissione, su proposta del Consigliere Roberto Giorgetti, nomina quale Relatore Unico il Consigliere Teodoro Lonfernini

Alle ore 22,10 la seduta è tolta.

IL PRESIDENTE

COMMA 6

presentato ore 16.10
Federico Bastelli

ALL.N.10

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato
per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

Progetto di legge

"DISPOSIZIONI PER LA CONOSCIBILITÀ DEGLI ASSETTI PROPRIETARI EFFETTIVI DELLE SOCIETÀ DI DIRITTO SAMMARINESE"

Art. 1

Modifiche alla legge 23 febbraio 2006 n. 47 "Legge sulle società"

1. L'art.2, comma 4, lettera b) della legge 23 febbraio 2006 n. 47 (Legge sulle Società) e successive modifiche è così modificato:

"b) società di capitali:
- società per azioni
- società a responsabilità limitata".

2. Sono abrogate tutte le disposizioni normative che si riferiscono propriamente alle Società Anonime, contenute nella Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche e nelle leggi speciali.

3. Le Società Anonime che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già iscritte nel Registro delle Società devono:

a) rendere nominative le azioni entro il 30 settembre 2010;

b) depositare presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico, l'estratto autentico del libro soci entro il 30 novembre 2010.

4. Con il deposito presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico di cui al precedente comma 3 punto b) le Società Anonime divengono a tutti gli effetti Società per Azioni e dovranno, alla prima assemblea utile dopo l'entrata in vigore della presente legge, modificare gli statuti e l'indicazione del tipo nella denominazione in modo da eliminare ogni riferimento alla Società Anonima.

5. La Cancelleria Commerciale trasmetterà al Commissario della Legge gli atti delle società che non hanno adempiuto agli obblighi di cui al precedente comma 3. Il Commissario della Legge assegnerà alle Società inadempienti, un termine perentorio di 30 giorni per l'adeguamento o il deposito della documentazione mancante, avvertendo che in difetto di adempimento si procederà a porre in liquidazione la società d'ufficio.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 punto a), i Notai che fossero ancora depositari di certificati azionari al portatore rappresentanti partecipazioni in Società Anonime sammarinesi, ai sensi e per gli effetti della Legge 22 luglio 2009 n.100, devono procedere, entro la scadenza del 30

novembre 2010, a dare comunicazione scritta all'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche e all'Agenzia di Informazione Finanziaria.

Art. 2

Disposizioni sulle partecipazioni societarie attraverso mandati fiduciari

1. Le società fiduciarie estere, nel rispetto di condizioni principi e divieti di cui alla presente Legge e della Legge sulle società, possono eseguire mandati aventi ad oggetto l'amministrazione di partecipazioni in società sammarinesi ad esse fiduciariamente intestate, a condizione che:

a) i rapporti contrattuali e precontrattuali con la clientela, non si svolgano in territorio sammarinese;
b) rispettino i medesimi obblighi imposti dall'art.17 della Legge sulle Società, e dalle relative disposizioni attuative emesse dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dall'Agenzia di Informazione Finanziaria, alle società fiduciarie autorizzate in San Marino;
c) dichiarino, in sede di atto costitutivo o acquisitivo della partecipazione societaria sammarinese, gli estremi della propria autorizzazione amministrativa estera a svolgere attività fiduciaria in forma professionale.

2. Le società fiduciarie, sammarinesi o estere, nei casi in cui il mandato abbia ad oggetto partecipazioni in società sammarinesi, sono tenute a far pervenire alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, ove posteriore, dalla propria iscrizione nel Libro Soci della società fiduciariamente partecipata, una comunicazione scritta contenente le generalità dei fiduciani, la misura della partecipazione a ciascuno ascrivibile nonché, ove diversi da persone fisiche, le generalità dei loro titolari effettivi, così come dovrà formare oggetto di comunicazione ogni eventuale successiva variazione alla compagine dei propri fiduciani e/o dei loro titolari effettivi.

Art. 3

Obblighi e diritti di recesso unilaterale delle Società Fiduciarie

1. Nei casi in cui le società fiduciarie di cui all'articolo che precede:

a) rilevino la sopravvenuta perdita dei requisiti di idoneità in capo ai fiduciani ovvero ai titolari effettivi;
b) si trovino nell'impossibilità, per inadempimento dei fiduciani, ovvero dei titolari effettivi, di rilevare il mantenimento dei predetti requisiti nei termini stabiliti dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino;

devono recedere unilateralmente dal contratto.

2. Possono recedere unilateralmente dai contratti le società fiduciarie di cui all'articolo che precede allorché rilevino gravi inadempienze contrattuali dei fiduciani;

3. L'avvenuto recesso esercitato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 deve essere comunicato al fiduciante, al legale rappresentante della società per gli adempimenti relativi al libro soci, e alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico.

4. Con l'adempimento della comunicazione alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico, l'esercizio dei diritti sociali compete ai fiducianti.

Art. 4
Altri obblighi di comunicazione

1. Entro il 31 luglio 2008 10 tutte le società di capitali diverse da quelle con altre aventi sede legale nella Repubblica di San Marino devono far pervenire, anche per il tramite di un Notaio iscritto all'albo sammarinese, alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico un estratto autentico del proprio Libro Soci, da cui si evinca la propria compagine proprietaria. portato

Art. 5
Sanzioni

1. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e deposito previsti dalla presente Legge e dalla Legge sulle società comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di € 5.000,00 per ogni singola violazione ~~combinata~~ da parte dall'Ufficio Industria Commercio ed Artigianato su segnalazione degli uffici / organi di controllo competenti destinatari delle comunicazioni o riceventi il deposito.

Art. 6
Norma transitoria

Entro il 31 luglio 2010 le fiduciarie estere titolari di mandati di partecipazione in società sammarinesi alla data di entrata in vigore della presente legge devono adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 1 punto c) rendendo la dichiarazione direttamente alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico.

Art. 7
Disposizioni Finali

1. La presente Legge si applica a tutte le società di diritto sammarinese, incluse quelle richiamate all'articolo 2 comma 2 della Legge sulle Società.

2. Dovranno essere disciplinati con uno o più Decreti Delegati:
- ❖ divieti di detenzione e trasferimento di partecipazione societarie;

- procedure di re-intestazione di partecipazioni a seguito delle azioni di recesso di cui al precedente articolo 3;
- criteri e deroghe nell'applicazione delle disposizioni della presente ~~decreto~~ legge riguardanti le procedure di liquidazione volontaria;
- disposizioni in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 comma 5, volte alla tutela dei soci che si sono uniformati alle disposizioni della presente ~~decreto~~ legge nei casi in cui decorsi i termini di cui al medesimo comma permangano partecipazioni di minoranza costituite da azioni al portatore;

3. Con circolare della Segreteria di Stato per l'Industria, Commercio ed Artigianato potranno essere disciplinate le modalità operative di attuazione della presente legge.
4. L'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle società e l'Ufficio Centrale di Collegamento hanno accesso alle informazioni raccolte e detenute dalla Banca Centrale ai sensi della presente legge con facoltà di poterne disporre ai fini delle attività di controllo sulle società ad essi spettanti ed al fine dello scambio di informazioni previsto dalla legge e dagli accordi internazionali in vigore. L'accesso e l'utilizzo delle predette informazioni non costituisce violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 36 della LISF.

Vedere testo emendato

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

IL SEGRETARIO DI STATO
Marco Arzilli

Federico Balsimelli

COMMA 6

presentato alle ore 17.45
Federico Bigi
All. N. 11

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato
per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

- procedure di re-intestazione di partecipazioni a seguito delle azioni di recesso di cui al precedente articolo 3;
- criteri e deroghe nell'applicazione delle disposizioni del presente ~~decreto~~ riguardanti le procedure di liquidazione ~~volontaria;~~ A RENDERE NOMINATIVE LE AZIONI AL PORTATORE
- disposizioni in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 comma 5, volte alla tutela dei soci che si sono uniformati alle disposizioni ~~del~~ DELLA presente LEGGE ~~decreto nei casi in cui decorsi i termini di cui al medesimo comma permangano partecipazioni di minoranza costituite da azioni al portatore;~~

3. Con circolare della Segreteria di Stato per l'Industria, Commercio ed Artigianato potranno essere disciplinate le modalità operative di attuazione della presente legge.
4. L'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle società e l'Ufficio Centrale di Collegamento hanno accesso alle informazioni raccolte e detenute dalla Banca Centrale ai sensi della presente legge con facoltà di poterne disporre ai fini delle attività di controllo sulle società ad essi spettanti ed al fine dello scambio di informazioni previsto dalla legge e dagli accordi internazionali in vigore. L'accesso e l'utilizzo delle predette informazioni non costituisce violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 36 della ~~LISF~~ Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche.

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

IL SEGRETARIO DI STATO
Marco Arzilli

Federico Bigi

COMMA 6

presentato alle ore 9:30
dal Deputato di Stato
Marco Arzilli

Federico Bellotti

All. N.9

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato
per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

Progetto di legge

"DISPOSIZIONI PER LA CONOSCIBILITÀ DEGLI ASSETTI PROPRIETARI EFFETTIVI DELLE SOCIETÀ DI DIRITTO SAMMARINESE"

Art. 1
~~*Definizioni*~~

~~1. Nella presente legge, i seguenti termini assumono i seguenti significati:~~
~~1) "Autorità Amministrative di Controllo": Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, Ufficio Centrale di Collegamento, Agenzia di Informazione Finanziaria;~~
~~2) "Autorità di Vigilanza": Banca Centrale della Repubblica di San Marino;~~
~~3) "Requisiti di idoneità": requisiti richiesti dall'art.1 della Legge sulle Società per non ricadere nella qualità di Soggetto Inidoneo;~~
~~4) "Legge sulle Società": Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;~~
~~5) "LISF": Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche ed integrazioni;~~
~~6) "Legge": la presente legge, le sue successive modifiche ed integrazioni;~~
~~7) "Certificazioni di idoneità": certificati descritti all'art.1 comma 1 punto 10 della Legge sulle Società;~~
~~8) "GAFI": Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale contro il riciclaggio dei capitali;~~
~~9) "Imprese finanziarie": società autorizzate a svolgere attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre n. 165 e da questa regolate;~~
~~10)"titolare effettivo": soggetto individuato dall'art.1, comma 1, lettera r) della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche ed integrazioni.~~

Modifiche alla legge 23 febbraio 2006 n. 47 "Legge sulle società"

1. L'art.2, comma 4, lettera b) della legge 23 febbraio 2006 n. 47 (Legge sulle Società) è così modificato:

"b) società di capitali:
- società per azioni
- società a responsabilità limitata".

2. Sono abrogate tutte le disposizioni normative che si riferiscono propriamente alle Società Anonime, contenute nella Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche e nelle leggi speciali.

3. Le Società Anonime che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già iscritte nel Registro delle Società devono:
a) rendere nominative le azioni entro il 30 settembre 2010;

Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio
Palazzo Mercuri - Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
Tel. 0549.882924 – Fax 0549.882529 – e-mail info.industria@gov.sm

b) depositare presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico, l'estratto autentico del libro soci entro il 30 novembre 2010.

4. Con il deposito presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico di cui al precedente comma 3 punto b) le Società Anonime divengono a tutti gli effetti Società per Azioni e dovranno, alla prima assemblea utile dopo l'entrata in vigore della presente legge, modificare gli statuti e l'indicazione del tipo nella denominazione in modo da eliminare ogni riferimento alla Società Anonima.

5. La Cancelleria Commerciale trasmetterà al Commissario della Legge gli atti delle società che non hanno adempiuto agli obblighi di cui al precedente comma 3. Il Commissario della Legge assegnerà alle Società inadempienti, un termine perentorio di 30 giorni per l'adeguamento o il deposito della documentazione mancante, avvertendo che in difetto di adempimento si procederà a porre in liquidazione la società d'ufficio.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 punto a), i Notai che fossero ancora depositari di certificati azionari al portatore rappresentanti partecipazioni in Società Anonime sammarinesi, ai sensi e per gli effetti della Legge 22 luglio 2009 n.100, devono procedere, entro la scadenza del 30 novembre 2010, a dare comunicazione scritta all'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche e all'Agenzia di Informazione Finanziaria.

Art. 2
~~*Finalità della Legge*~~

~~1. In accoglimento dei principi contenuti nelle raccomandazioni di organismi internazionali e ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tenuto altresì conto degli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino negli accordi bilaterali per lo scambio di informazioni sul modello OCSE, la presente legge:~~

~~a) abroga, tra i tipi di società di capitali, la forma della società anonima;~~

~~b) introduce requisiti di ammissibilità, aggiuntivi rispettivi ai requisiti di idoneità già previsti, per l'accesso nel capitale sociale di società sammarinesi da parte di soggetti di diritto estero, diversi dalle persone fisiche;~~

~~c) estende alle fiduciarie estere le procedure di legge per la verifica della permanenza dei requisiti di idoneità in capo ai fiducianti e ne rafforza l'efficienza, per i casi di perdita o impossibilità di verifica, attraverso l'introduzione di procedure giurisdizionali di reintestazione forzosa, esperibili in ogni caso di rinuncia al mandato da parte della mandataria per inadempimento del mandante;~~

~~d) introduce obblighi di preventiva comunicazione dell'identità dei fiducianti, e dei loro titolari effettivi ove diversi, alle Autorità Amministrative di Controllo;~~

~~il tutto al comune fine di garantire la costante ed agevole conoscibilità, da parte delle competenti Autorità Amministrative di Controllo, degli assetti proprietari effettivi degli operatori economici~~

~~della Repubblica di San Marino, a tutela dell'immagine e della reputazione della stessa Repubblica nei rapporti internazionali.~~

Disposizioni sulle partecipazioni societarie attraverso mandati fiduciari

1. Le società fiduciarie estere, nel rispetto di condizioni principi e divieti di cui alla presente Legge e della Legge sulle società, possono eseguire mandati aventi ad oggetto l'amministrazione di partecipazioni in società sammarinesi ad esse fiduciariamente intestate, a condizione che:

a) i rapporti contrattuali e precontrattuali con la clientela, non si svolgano in territorio sammarinese;
b) rispettino i medesimi obblighi imposti dall'art.17 della Legge sulle Società, e dalle relative disposizioni attuative emesse dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dall'Agenzia di Informazione Finanziaria, alle società fiduciarie autorizzate in San Marino;
c) dichiarino, in sede di atto costitutivo o acquisitivo della partecipazione societaria sammarinese, gli estremi della propria autorizzazione amministrativa estera a svolgere attività fiduciaria in forma professionale.

2. Le società fiduciarie, sammarinesi o estere, nei casi in cui il mandato abbia ad oggetto partecipazioni in società sammarinesi, sono tenute a far pervenire alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, ove posteriore, dalla propria iscrizione nel Libro Soci della società fiduciariamente partecipata, una comunicazione scritta contenente le generalità dei fiducianti, la misura della partecipazione a ciascuno ascrivibile nonché, ove diversi da persone fisiche, le generalità dei loro titolari effettivi, così come dovrà formare oggetto di comunicazione ogni eventuale successiva variazione alla compagine dei propri fiduciani e/o dei loro titolari effettivi.

Art. 3

~~*Abrogazione della forma societaria anonima*~~

~~1. Modifiche alla Legge sulle Società :~~

~~1) l'art.2, comma 4, lettera b) è così sostituito:~~

~~"b) società di capitali:~~

~~- società per azioni~~

~~- società a responsabilità limitata"~~

~~2) abrogasi:~~

~~- il punto 3) dell'art.13 comma 1~~

~~- l'art.29 bis~~

~~- l'art.44 bis~~

~~- il primo alinea dell'art.58 comma 1~~

~~- ogni riferimento alle società anonime contenuto nella Legge e segnatamente agli articoli:~~

~~a) 15, comma 3;~~
~~b) 16, commi 3 e 4;~~
~~c) 19, comma 2;~~
~~d) 23, comma 2;~~
~~e) 30, comma 2;~~
~~f) 31, comma 1;~~

~~3) l'art.44, comma 3, punto 3) è così sostituito:~~

~~"3) l'avviso di convocazione dell'assemblea è inviato mediante lettera raccomandata ai soci presso il domicilio almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nelle società per azioni lo statuto può prevedere che la convocazione dell'assemblea avvenga mediante avviso di convocazione affisso ad valvas presso il Tribunale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. Ferme restando le formalità di convocazione stabilite dalle legge, lo statuto può stabilire che ai soci sia data notizia della convocazione anche attraverso altri mezzi di comunicazione. La convocazione dell'assemblea mediante affissione *ad valvas* dell'avviso può avvenire solo nei casi consentiti dalla legge."~~

~~2. Le società anonime che alla data di entrata in vigore della Legge risultino già iscritte nel Registro delle Società, dovranno provvedere alla loro trasformazione in altra forma societaria consentita, ai sensi di quanto previsto al Capo I, Titolo IV della Legge sulle Società, in tempi idonei a rispettare il termine del 30 novembre 2010 per la nuova iscrizione nel Registro delle Società.~~

~~3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 2 comporta lo scioglimento della società.~~

~~4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i Notai che fossero ancora depositari di certificati azionari al portatore rappresentanti partecipazioni in società anonime sammarinesi, ai sensi e per gli effetti della Legge 22 luglio 2009 n.100, devono procedere d'ufficio, entro la scadenza del 15 dicembre 2010, a dare comunicazione scritta alle Autorità Amministrative di Controllo~~

~~5. A parziale deroga del precedente comma 3, L'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, notifica, anche per il tramite delle forze di polizia, al legale rappresentante della società la violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2 ed assegna il termine di 15gg dalla data di notifica per conformarsi alle stesse. Decorso inutilmente quest'ultimo termine presenterà istanza di liquidazione al Commissario della Legge, ai sensi dell'art.108 comma 2 della Legge sulle Società, per effetto del combinato della presente Legge e dell'art.106 comma 2 della Legge sulle Società.~~

~~6. In caso di mancata notifica per irreperibilità della constatazione di violazione l'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche presenterà l'istanza al Commissario della Legge di cui al comma precedente.~~

~~7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società anonime che alla data di entrata in vigore della presente Legge hanno già avviato le procedure previste dalla Legge di liquidazione o che saranno poste in liquidazione entro il termine di cui al comma 2. Le società anonime poste in liquidazione nei termini del presente comma non potranno essere riposte *in bonis*.~~

Obblighi e diritti di recesso unilaterale delle Società Fiduciarie

1. Nei casi in cui le società fiduciarie di cui all'articolo che precede:
   a) rilevino la sopravvenuta perdita dei requisiti di idoneità in capo ai fiducianti ovvero ai titolari effettivi;
   b) si trovino nell'impossibilità, per inadempimento dei fiduciani, ovvero dei titolari effettivi, di rilevare il mantenimento dei predetti requisiti nei termini stabiliti dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino;

devono recedere unilateralmente dal contratto.

2. Possono recedere unilateralmente dai contratti le società fiduciarie di cui all'articolo che precede allorché rilevino gravi inadempienze contrattuali dei fiduciani;

3. L'avvenuto recesso esercitato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 deve essere comunicato al fiduciante, al legale rappresentante della società per gli adempimenti relativi al libro soci, e alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico.

4. Con l'adempimento della comunicazione alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico, l'esercizio dei diritti sociali compete ai fiduciani.

Art. 4
~~*Requisiti di ammissibilità*~~

~~1. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche che intendono acquisire la titolarità di partecipazioni nel capitale sociale di società sammarinesi, vengono introdotti requisiti di ammissibilità, atti a garantire alle Autorità Amministrative di Controllo la costante ed agevole conoscibilità dei titolari effettivi delle partecipazioni in società sammarinesi.~~

~~2. Ad eccezione delle persone fisiche, sono ammessi a partecipare al capitale sociale di società aventi sede legale nella Repubblica di San Marino:~~
~~- per proprio conto:~~
~~a) società, enti e fondazioni ed ogni altra persona giuridica di diritto sammarinese;~~

b) trust iscritti nel Registro dei trust ai sensi del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50;
c) persone giuridiche di diritto estero per le quali non ricorra alcuna delle seguenti circostanze:
c1) forma giuridica di "società anonima" o sostanzialmente tale, ossia idonea, per l'ordinamento giuridico del Paese in cui ha la propria sede, a garantire riservatezza ai propri assetti proprietari;
c2) sede legale in Paesi o Territori non collaborativi nell'attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, secondo la lista redatta e aggiornata dal GAFI;

- per conto terzi:

d) società fiduciarie iscritte nel Registro dei Soggetti Autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della LISF;
e) società fiduciarie estere aventi la propria sede legale in Paesi o Territori diversi da quelli inseriti nella lista di cui al precedente punto c2) e con i quali siano in vigore accordi internazionali per lo scambio di informazioni per via amministrativa tra le rispettive Autorità Amministrative di Controllo e Autorità di Vigilanza, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 5 della Legge.

3. La verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, al pari di qualsiasi altra condizione prevista dalla legge, compete al notaio che riceve l'atto di costituzione societaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 comma della Legge sulle Società, o che riceve o autentica l'atto di cessione della partecipazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.26 della Legge sulle Società, cessione che, ove effettuata in favore di soggetti privi dei requisiti di ammissibilità, è parimenti nulla. Nei casi di partecipazione in via fiduciaria, la verifica sui requisiti di ammissibilità dei propri fiducianti, al pari di quella sui requisiti di idoneità, avviene sotto la responsabilità della fiduciaria, fatto salvo quanto disposto dalla legislazione di contrasto al riciclaggio in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di procedura semplificata.
4. Nell'ambito delle attività di verifica di cui al precedente comma 4 è facoltà del Notaio o della Fiduciaria interpellare le Autorità Amministrative di Controllo e/o l'Autorità di Vigilanza in merito alla corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni di cui alla presente Legge.

Art. 5

Partecipazione in via fiduciaria

1. Le società fiduciarie estere, nei limiti di ammissibilità sopra descritti, possono eseguire mandati aventi ad oggetto l'amministrazione di partecipazioni in società sammarinesi ad esse fiduciariamente intestate, a condizione che:

a) i rapporti contrattuali e precontrattuali con la clientela, non si svolgano in territorio sammarinese, ai sensi di quanto disposto dall'art.3 della LISF e sanzionato dall'art.134 della LISF;

b) rispettino i medesimi obblighi imposti dall'art.17 della Legge sulle Società, e dalle relative disposizioni attuative emesse dall'Autorità di Vigilanza, alle società fiduciarie autorizzate in San Marino;

c) dichiarino, in sede di atto costitutivo o acquisitivo della partecipazione societaria sammarinese, gli estremi della propria autorizzazione amministrativa estera a svolgere attività fiduciaria in forma professionale e gli estremi identificativi dell'accordo internazionale di cui alla lettera c) del precedente art.3.

2. Le società fiduciarie, sammarinesi o estere, nei casi in cui il mandato abbia ad oggetto partecipazioni in società sammarinesi, sono tenute a:

a) non accettare mandati da fiducianti che, ove diversi da persone fisiche, non possiedano i requisiti di ammissibilità di cui al precedente art.2, comma 2, e, nel caso di fiduciarie, non vi ricadano i loro fiducianti, diretti e indiretti;

b) rinunciare immediatamente al mandato fiduciario laddove sopraggiunga la perdita di ammissibilità in capo ai propri fiducianti, diretti e indiretti;

c) far pervenire alle Autorità Amministrative di Controllo, entro il termine di trenta giorni dalla propria iscrizione nel Libro Soci della società fiduciariamente partecipata, una comunicazione scritta contenente le generalità dei fiducianti, la misura della partecipazione a ciascuno ascrivibile e copia delle loro Certificazioni di idoneità, raccolte ai sensi dell'art.17 della Legge sulle società, nonché, ove diversi da persone fisiche, le generalità dei loro titolari effettivi.

d) –

3. Le Certificazioni di idoneità assunte con cadenza periodica per monitorarne la permanenza in capo ai propri fiducianti, dovranno essere anch'esse oggetto di comunicazione in copia, alle Autorità Amministrative di Controllo, entro il medesimo termine di trenta giorni, così come dovrà formare oggetto di comunicazione, di cui al precedente comma 2 lettera c), ogni eventuale successiva variazione alla compagine dei propri fiducianti e/o dei loro titolari effettivi.

Art. 6

Reintestazione forzosa di partecipazioni societarie detenute fiduciariamente

1. Nei casi in cui le società autorizzate allo svolgimento di attività fiduciaria in San Marino, in conseguenza di una delle seguenti cause:

a) rilevamento della sopravvenuta perdita dei requisiti di idoneità e/o di ammissibilità in capo ai fiducianti o ai loro titolari effettivi;

b) impossibilità, per inadempimento dei fiducianti, a rilevare il mantenimento dei predetti requisiti nei termini stabiliti dall'Autorità di Vigilanza;

c) altre inadempienze contrattuali dei fiducianti;

rinuncino, nelle forme e nei termini contrattualmente previsti, al mandato fiduciario avente ad oggetto una partecipazione in società sammarinese, ed i fiducianti non provvedano, entro i medesimi termini, alla volontaria reintestazione della partecipazione societaria a proprio nome, il

~~Commissario della Legge, su istanza motivata della società fiduciaria, inaudita altera parte, può disporre la reintestazione forzosa della partecipazione societaria in capo ai fiducianti, mediante l'emanazione di un provvedimento che, previa ricognizione:~~

~~a) dell'esistenza del contratto di mandato fiduciario;~~

~~b) dell'identità dei fiducianti;~~

~~c) della legittimità contrattuale e/o obbligatorietà ex lege della rinuncia al mandato da parte della società fiduciaria;~~

~~ordina all'organo amministrativo della società sammarinese fiduciariamente partecipata l'annotazione a Libro Soci dei fiducianti in luogo della fiduciaria e dispone il deposito del provvedimento presso la Cancelleria del Tribunale Unico a valere quale trasferimento della partecipazione societaria.~~

~~**Art. 7**~~

~~*Altri obblighi di comunicazione*~~

~~1. Entro il 30 settembre 2010:~~

~~a) tutte le società di capitali aventi sede legale nella Repubblica di San Marino devono far pervenire, anche per il tramite di un Notaio iscritto all'albo sammarinese, alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico un estratto autentico del proprio Libro Soci, da cui si evinca la propria compagine proprietaria alla data di rilevamento;~~

~~b) tutte le società fiduciarie, sammarinesi o estere, intestatarie di partecipazioni in società sammarinesi devono far pervenire alle Autorità Amministrative di Controllo la comunicazione di cui al precedente articolo 5, comma 2, punto c).~~

Art. 4

Altri obblighi di comunicazione

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutte le società di capitali aventi sede legale nella Repubblica di San Marino devono far pervenire, anche per il tramite di un Notaio iscritto all'albo sammarinese, alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico un estratto autentico del proprio Libro Soci, da cui si evinca la propria compagine proprietaria.

Art. 8 5

Sanzioni

~~1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 3 comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, di € 5.000,00 per ogni singola violazione irrorata dall'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche in capo ai Notai inadempienti.~~

~~2. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione alle Autorità Amministrative di Controllo in capo alle imprese finanziarie previsti dalla presente Legge comporta l'applicazione della sanzione~~

~~amministrativa di € 5.000,00 irrorata dalla Agenzia di Informazione Finanziaria. per ogni singola violazione.~~

~~3. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico in capo alle società previsti dalla presente Legge, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di € 5.000,00 per ogni singola violazione irrorata dall'Ufficio Industria Commercio ed Artigianato su segnalazione della Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico.~~

Art. 5
Sanzioni

1. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e deposito previsti dalla presente Legge e dalla Legge sulle società comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di € 5.000,00 per ogni singola violazione comminata dall'Ufficio Industria Commercio ed Artigianato su segnalazione degli uffici / organi di controllo competenti destinatari delle comunicazioni o riceventi il deposito.

Art. 6
Norma transitoria

Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano alle società i cui soci, alla data di entrata in vigore degli obblighi di cui alla presente Legge, hanno deliberato la liquidazione. Le Società Anonime poste in liquidazione nei termini del presente comma non potranno revocare la liquidazione.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le fiduciarie estere titolari di mandati di partecipazione in società sammarinesi alla data di entrata in vigore della presente legge devono adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 1 punto c) rendendo la dichiarazione direttamente alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico.

Art. ~~9~~ 7
Disposizioni Finali

1. La presente Legge si applica a tutte le società di diritto sammarinese, incluse quelle richiamate all'articolo 2 comma 2 della Legge sulle Società.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, dovranno essere disciplinati con Decreto Delegato:

- divieti di detenzione e trasferimento di partecipazione societarie;
- procedure di re-intestazione di partecipazioni facenti capo a soggetti non idonei;
- criteri e deroghe riguardanti le procedure di liquidazione volontaria;
- modalità operative di attuazione della presente legge.

3. L'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle società e l'Ufficio Centrale di Collegamento hanno accesso alle informazioni raccolte e detenute dalla Banca Centrale ai sensi della presente legge con facoltà di poterne disporre ai fini delle attività di controllo sulle società ad essi spettanti ed al fine dello scambio di informazioni previsto dalla legge e dagli accordi internazionali in vigore. L'accesso e l'utilizzo delle predette informazioni non costituisce violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 36 della LISF.

Art. ~~10~~ 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

IL SEGRETARIO DI STATO
Marco Arzilli